

## Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Dal 1/1/2013, l'art.14 D.L. n.201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con l'obbligo di copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

### **CALCOLO DEL TRIBUTO**

#### **• UTENZE DOMESTICHE**

L'importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell'abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare, e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare. Occorre inoltre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente.

Per le utenze domestiche di soggetti non residenti è prevista l'applicazione della tariffa determinata per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno .

#### **• UTENZE NON DOMESTICHE**

L'importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri quadri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri quadri calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria). All'importo così ottenuto occorre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente.

Sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche viene applicata la **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili pari ad € 0,30 al metro quadrato**. Tale maggiorazione è **riservata allo Stato** ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

### **VERSAMENTO**

Il tributo deve essere versato utilizzando il modello F24 (allegato alla presente e precompilato – sarà cura del contribuente compilare parte dei dati anagrafici non presenti) oppure tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato a "PAGAMENTO TARES" numero di conto corrente 1011136627, esso è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale (su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico)

Codice Tributo da riportare sui modelli di pagamento:

\* Tributo + addizionale provinciale Cod. 3944

\* Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili Cod. 3955

**Si precisa inoltre che non sarà possibile pagare il nuovo tributo tramite addebito automatico sul suo conto corrente (RID),**

La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione, pubblicata anche sul sito web istituzionale.

### **DENUNCIA**

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. L'obbligo di presentare la dichiarazione ricade sui soggetti passivi del tributo e ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 22/07/2013 sono state determinate il numero delle rate e le relative scadenze di versamento per la TARES anno 2013:

- 1° rata scadenza 30/09/2013
- 2° rata scadenza 31/12/2013

Con la presente spedizione viene inviata la **prima rata del tributo a titolo di acconto** dell'importo dovuto per l'intero anno; successivamente si provvederà ad inviare un ulteriore avviso di pagamento contenente la seconda rata calcolata a titolo di conguaglio TARES, in base alle tariffe approvate per l'anno 2013, e dal quale verranno scomputati gli importi della rata in acconto. Nella seconda rata di versamento sarà compresa la maggiorazione sui Servizi Indivisibili di cui all'art. 14 comma 13 del Decreto Legge 201/2011.